



Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

ORDINANZA N. 4 del 26/04/2022

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UNA SPIAGGIA RISERVATA ALL'ACCESSO DEI CANI E DEI LORO CONDUTTORI - STAGIONE BALNEARE 2022

IL SINDACO

Premesso che:

- la materia della tutela degli animali d'affezione è sempre più sentita dalla cittadinanza e nell'azione di governo, come dimostra la ratifica, avvenuta in data 27 ottobre 2010, della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, siglata a Strasburgo il 13 novembre 1987;
- il Ministero del Turismo ha promosso campagne volte a favorire l'accesso degli animali da compagnia all'interno di strutture ricettivo-turistiche, nonché la sottoscrizione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) dell'Accordo quadro del 23 settembre 2010, nell'ambito del quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), le Parti si impegnano a sottoscrivere accordi attuativi destinati a sviluppare *"specifiche iniziative di promozione e attuazione sul territorio italiano della campagna del Ministro "Welcome Turisti a 4 zampe" finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica per quanti viaggiano con animali al seguito. La collaborazione già avviata tra le parti per individuare tratto di spiaggia "Animal Friendly" proseguirà con l'assegnazione di un logo a quei Comuni capaci di intraprendere, anche attraverso l'adozione di ordinanze esemplari da parte dei loro Sindaci, percorsi virtuosi di segnaletica, decoro urbano, reale sensibilità verso le esigenze degli animali e le necessità di chi vive e viaggia con animali al seguito"*;
- nella stagione estiva si intensifica il deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali domestici anche in virtù dei divieti e delle limitazioni alla circolazione degli animali soprattutto nelle zone turistiche.

Visti:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320, recante "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- la Legge 189/2004 sul divieto di maltrattamento degli animali e sull'abbandono di animali domestici;
- l'Ordinanza ministeriale 22 marzo 2011, differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- la Legge regionale del 18 maggio 1994, n. 21, adottata ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991 n. 281, promuove e disciplina, la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera per garantire e promuovere il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo;
- L'Ordinanza Balneare 2021 della Regione Sardegna recante la disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo che, all'art.3 l.i), ponendo un generale divieto di introdurre animali nelle spiagge, di converso attribuisce alle amministrazioni comunali la facoltà di individuare determinati ambiti del



demanio marittimo ove consentire il libero accesso agli utenti in compagnia dei propri animali domestici;

- I decreti e le ordinanze di misure di contrasto al Covid 19;
- Il Protocollo sanitario anti Covid adottato dalla Feder Balneari contenente le linee guida e le misure di sicurezza e sanitarie finalizzate a salvaguardare la salute dei frequentatori delle spiagge libere e in concessione.

Considerato che:

i Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali domestici sotto la sorveglianza del responsabile o detentore.

Tutto ciò premesso:

al fine di promuovere e sostenere iniziative ed interventi rivolti alla tutela degli animali, alla loro convivenza con la collettività umana e allo sviluppo dell'offerta turistica con servizi diversificati ed aggiuntivi, e ravvisata l'opportunità di:

- individuare anche per la stagione balneare estiva 2022, a norma dell'art. 3 lettera i) dell'Ordinanza Balneare 2021 della Regione Sardegna, un tratto di spiaggia libera "Animal Friendly" ove consentire l'accesso e la permanenza dei cani;
- prevedere l'affidamento in gestione dell'area individuata ad un'associazione senza scopo di lucro, come disposto dall'ultimo periodo dell'art.3 lettera i) della stessa ordinanza balneare;
- prevedere la disponibilità di ombrelloni, di aree ombreggiate e di una doccia ad uso esclusivo dei cani;

ORDINA

per le motivazioni sopra indicate

- Venga individuato, per la stagione balneare estiva 2022, quale area "Animal Friendly" ove consentire l'accesso e la permanenza dei cani, il tratto di spiaggia libera in loc. Punta Nera della lunghezza di mt. 85 circa, meglio individuato nell'allegato "A";
- venga previsto dagli Uffici competenti l'affidamento in gestione di tale area, conformemente ai disposti di cui all'art. 3 lettera i) dell'Ordinanza Balneare 2021, e la disponibilità di ombrelloni o aree di ombreggio e di una doccia ad uso esclusivo per i cani;
- qualora non fosse possibile affidare in gestione l'area, e nei periodi in cui il servizio non è attivo, sarà cura del proprietario/detentore, per il benessere dell'animale, ricavarci zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua;
- possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
- qualunque deiezione degli animali stessi deve immediatamente essere rimossa a cura del proprietario/detentore, che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e riposta negli appositi contenitori;
- i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
- i proprietari/detentori debbono essere muniti di apposito guinzaglio e museruola, da utilizzare in caso di necessità;
- gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata sotto il controllo e con la responsabilità del proprietario/detentore;
- gli animali devono essere esenti da infezioni di pulci, zecche o altri parassiti;



- possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani con regolare documentazione sanitaria, attestante della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive quali rabbia, cimurro, parvovirus, epatite infettiva e leptospirosi;
- l'accompagnatore deve essere provvisto della scheda di vaccinazione che dovrà essere esibita in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza, in mancanza del quale sarà sanzionato ed immediatamente allontanato dall'area.
- è consentito l'uso della doccia ai soli cani senza far uso di detergenti di qualsiasi tipo;
- sarà cura dei proprietari/detentori affinché i loro cani non arrechino disturbo al vicinato, vigilando su eventuali manifestazioni di aggressività verso gli altri soggetti contemporaneamente presenti;
- l'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femmine durante il periodo estrale;
- il Comune di Palau provvederà ad effettuare periodici interventi di pulizia e di risanamento dell'arenile.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservare e, per quanto di competenza, di far osservare la presente ordinanza. A tal fine si incarica la Polizia Municipale, Il Corpo Forestale di Palau, le Guardie Zoofile Volontarie e gli altri corpi di Polizia Giudiziaria di provvedere al controllo e monitoraggio per l'osservanza delle presenti disposizioni;

AVVERTE CHE:

Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, applicando, a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione.

DICHIARA

questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione;

DISPONE

Che la stessa sia trasmessa a :

- Comando di Polizia Municipale;
- ASL N.2 di Olbia, Dipartimento Prevenzione;
- Guardia di Finanza di Palau;
- Corpo Forestale di Palau;
- Ufficio Locale Marittimo di Palau;
- Capitaneria di Porto di La Maddalena.

Che, di questo provvedimento, sia data ampia diffusione con affissione all'Albo Pretorio, inserimento sul sito istituzionale internet del Comune di Palau, all'indirizzo www.palau.it;

Contro questo provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Sassari, entro 30 giorni o, in alternativa, al T.A.R. di Cagliari, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.

Allegato "A": Mappa indicante l'ubicazione dell'area oggetto del presente provvedimento

Il Sindaco

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE

documento firmato digitalmente